



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE F.F. dott.ssa Ornella D'Orazi

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto l'art. 83 comma 7 D.L. 17/03/2020, n. 18, recante "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con L. 24/04/2020, n. 24 secondo cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure ai fini sopra indicati, tra le quali "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" (lett. d) e, in particolare, prevedere lo "svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia" (lett. f) nonché "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" (lett. h);

viste le indicazioni adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'11 maggio 2020,

osserva

il Consiglio di Presidenza, in relazione alla "adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" ex art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020, finalizzate ad evitare ogni possibile forma di contatto per limitare il contagio,

ha raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di

a) promuovere lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto - ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit. - fino al 31 luglio 2020, per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;

b) promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini del Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale;

c) prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

d) valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

f) valutare la possibilità di prevedere che si tengano con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 (trattazione scritta) le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546 1992 che non richiedono la presenza dei difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente;

g) valutare, altresì, la possibilità di precisare, nell'avviso di trattazione ex art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 che, ove le esigenze di tutela della salute dei Giudici e del personale amministrativo non consentano la loro presenza nell'aula di udienza, qualora non intervenga una rinuncia espressa alla richiesta di pubblica udienza già formulata, ovvero qualora una delle parti chieda, anche successivamente alla ricezione dell'avviso di trattazione, la audizione personale, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

con provvedimento di questo presidente in data 24 aprile 2020 tutte le udienze sono state rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 e con lo stesso provvedimento sono stati invitati i Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, a comunicare la loro disponibilità alla trattazione dei ricorsi per iscritto e con la procedura della camera di consiglio (artt.32 e 33 D.Lgs. 546/92);

allo stato, l'interlocuzione con i Presidenti dei Consigli degli Ordini e con il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate non ha dato esito e ad oggi non sono stati messi a disposizione da parte del Ministero dell'economia e finanze gli applicativi per la celebrazione delle udienze da remoto;

l'invito rivolto ai Capi degli Uffici di garantire comunque, pur con le inevitabili limitazioni dovute alla contingenza, che la operatività dell'ufficio sia mantenuta, può essere raccolto, prevedendo che le udienze si tengano con le modalità della camera di consiglio e trattazione scritta, mediante deposito di memorie nel processo telematico, con rinuncia dei difensori e delle parti alla comparizione personale e possibilità per i giudici di tenere la camera di consiglio, previa calendarizzazione e comunicazione dell'udienza alle parti, in videoconferenza;

l'art. 3 DL 30 aprile 2020 n. 28, con riguardo alle udienze da remoto con la partecipazione delle parti (e quindi non in tutti i casi), ha stabilito che dette udienze debbano avvenire «in ogni caso con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario»; il carattere primario di tale disposizione, non derogabile su base consensuale va tuttavia armonizzato con le indicazioni normativamente previste per la ripresa dell'attività giudiziaria in maniera compatibile con la tutela del bene primario e

incomprimibile della salute pubblica e di quella degli operatori di giustizia, tanto da assegnare al Capo dell'Ufficio la facoltà, ove non sia possibile assicurare l'interesse della comunità di lavoro e il diritto individuale alla salute, di ulteriormente rinviare le udienze;

al fine di assicurare il buon andamento della giustizia con modalità da remoto vanno quindi prese in considerazione tutte le situazioni specifiche di rischio differenziale che sconsigliano in concreto la presenza del magistrato in ufficio per effettuare il collegamento da remoto;

il bilanciamento effettuato dal legislatore con la situazione sanitaria complessiva, nel senso di ritenere compatibile la presenza in Ufficio del giudice, non può valere per quelle situazioni particolari e specifiche nelle quali si profilano rischi aggiuntivi e individualizzanti tali da esporre il giudice a ingiustificati rischi personali, derivanti da condizioni di salute proprie o di persone conviventi, dalla necessità di affrontare il viaggio da zone diverse della provincia o della regione o addirittura da regioni diverse; tali rischi, connessi al pericolo di assembramenti e quindi di contagio, devono essere presi in considerazione, tanto più che la norma sulla presenza obbligatoria in Ufficio, oltre a non essere sanzionata processualmente, non incide su alcun principio fondamentale del processo e renderebbe comunque non giustificata la presenza in Ufficio del magistrato, pregiudicando così la ripresa dell'attività giudiziaria;

in tale situazione dovrebbe ritenersi legittima la deroga alla prescrizione, in particolare per i giudici tributari, in gran parte professionisti residenti fuori dalla provincia e dalla regione;

in attesa che si realizzino le condizioni per lo svolgimento delle udienze da remoto e che l'ufficio sia dotato degli applicativi informatici per le camere di consiglio in video conferenza, è necessario rinviare le udienze a data successiva al 31 luglio 2020 (rinvio peraltro previsto con l'ultimo decreto legge del 30 aprile - che all'art. 2 lett. i ha stabilito che le parole "30 giugno 2020" di cui al d.l. n.18/20, L. 24.4.20 n.27, siano sostituite dalle parole "31 luglio 2020"), nel contempo invitando i presidenti di sezione a stabilire il calendario delle udienze a partire dal prossimo mese di settembre, avendo cura, nel

caso in cui l'emergenza sanitaria dovesse persistere, di valutare la possibilità di prevedere che tali udienze si svolgano con rito camerale e trattazione scritta;

p.q.m.

rinvia le udienze fissate dinanzi a questa Commissione a data successiva al 31 luglio 2020;

invita i Presidenti di sezione a stabilire il calendario delle udienze a partire dal mese di settembre 2020, eventualmente dando priorità alla trattazione dei ricorsi per i quali non sia stata chiesta la discussione in pubblica udienza ovvero le parti vi abbiano rinunciato, favorendo in ogni caso la trattazione scritta con deposito di memorie nel processo telematico;

chiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria di valutare la legittimità della deroga alla prescrizione della presenza del giudice in ufficio, con facoltà per i giudici tributari di riunirsi in camera di consiglio con modalità da remoto e in video conferenza, previo avviso alle parti della data e dell'ora della convocazione e relativa attestazione da parte del segretario d'udienza.

Si comunichi al Direttore dott.ssa Cristina Bulzacchelli, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti di sezione, ai Vicepresidenti, ai Giudici della CTR Emilia Romagna, ai Consigli degli Ordini Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna e, per conoscenza, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali dell'Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2020

Il Presidente f.f.

Ornella D'Orazi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93